



Comune di San Romano in Garfagnana



Comune di Piazza al Serchio



Comune di Sillano-Giuncugnano



Comune di Camporgiano



Comune di Castiglione di
Garfagnana



Comune di Vagli Sotto



Comune di Villa Collemandina



Comune di Minucciano

Ente capofila sede dell'ufficio comune:
Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 – Informazione e pubblicità.

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Art. 3 – Finalità del sistema .
- Art. 4 – Programmazione , sviluppo e regolazione del sistema .
- Art. 5 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica .
- Art. 6 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati : le convenzioni .

TITOLO III – LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Art. 7 – Caratteristiche generali e standard di base .
- Art. 8 – Classificazione dei servizi .

TITOLO IV – NIDI DI INFANZIA

- Art. 9 – Nidi di Infanzia .

TITOLO V – SERVIZI INTEGRATIVI .

- Art. 10 – Spazio gioco .
- Art. 11 – Centro per bambini e famiglie .
- Art. 12 – Servizio educativo in contesto domiciliare .
- Art. 13 – Albo degli educatori domiciliari

TITOLO VI - NIDO DI INFANZIA COMUNALE - RICETTIVITA' , CRITERI , MODALITA' DI AMMISSIONE , FREQUENZA .

- Art. 14 – Nido di Infanzia Comunale .
- Art. 15 – Utenza potenziale del nido d'infanzia comunale
- Art. 16 – Richieste di iscrizione .
- Art. 17 – Graduatorie di accesso .
- Art. 18 – Validità della graduatoria di accesso
- Art. 19 – Graduatoria : parità di punteggio
- Art. 20 - Retta di frequenza .

TITOLO VII – NIDI PRIVATI, MODALITA' DI ACCESSO E QUOTA DI FREQUENZA PER POSTI CONVENZIONATI

- Art. 21 – Graduatorie accesso posti riservati - rette .
- Art. 22 – Graduatorie di accesso ai nidi privati .

TITOLO VIII – CONTINUITA' VERTICALE .

- Art. 23 – Centri educativi integrati zerosei .

TITOLO IX – IMMAGINE , INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE .

- Art. 24 – Immagine dei servizi e facilità di accesso .
- Art. 25 – Informazione sui servizi .
- Art. 26 – Partecipazione delle famiglie .
- Art. 27 – L'assemblea dei genitori
- Art. 28 – Il Consiglio dei Genitori
- Art. 29 – La carta dei servizi

TITOLO X– ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI .

- Art. 30 – Coordinamento tecnico – pedagogico dei singoli servizi .
- Art. 31 – Formazione permanente .
- Art. 32 – Tutela sanitaria dei bambini .

TITOLO XI – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO .

Art. 33 – Autorizzazione al funzionamento .

Art. 34 – Accreditamento .

Art. 35 – Prevenzione e Vigilanza .

TITOLO XII – NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 36 – Norma finale .

Art. 37 - Rinvio

REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento , nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e nel quadro delle disposizioni di cui:
 - alla Legge n. 53 del 28.3.2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
 - ai D.P.R. del 20.03.2009, n. 81 e n. 89;
 - alla Legge Regionale della Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
 - al Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08.08.2003 e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26.07.2002 n. 32";
 - al Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41/R del 30.07.2013 e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26.07.2002 n. 32";
 - al vigente Piano di Indirizzo Generale Integrato della Regione Toscana;
 - alla "Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
 - alla Legge n. 176 del 27.05.1991, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
 - al DPR del 11.02.2010;disciplina il funzionamento dei Servizi educativi per la prima infanzia nel territorio dei Comuni aderenti alla gestione associata (San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Camporgiano, Vagli Sotto, Sillano-Giuncugnano, Minucciano, Villa Collemadina, Castiglione di Garfagnana) – di seguito denominati Associazione dei Comuni - rivolti alle bambine e ai bambini nella fascia di età 3 mesi - 3 anni definendo, inoltre, i requisiti di qualità che li caratterizzano.

Il presente regolamento è approvato conformemente al disposto :

 - a) del Regolamento Servizi Prima Infanzia della Valle del Serchio approvato con Deliberazione della Conferenza Zonale Istruzione n. 02 del 01/03/2016
 - b) della convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia stipulata fra i Comuni associati mediante costituzione di un ufficio comune con sede presso il Comune di San Romano in Garfagnana individuato dai Comuni associati, quale Ente capofila, giusta convenzione rep. Com.le n. 182/2015 e succ. integr.
2. Il presente regolamento disciplina le tipologie di intervento rivolte ai bambini 0-3 anni previste dalla legge di settore che comprendono sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini .

Tali servizi sono classificati in :

 - a) Nido di Infanzia ;
 - b) Servizi Integrativi articolati in :
 - 1) Spazio Gioco ,
 - 2) Centro per Bambini e Famiglie ,
 - 3) Servizio Educativo in Contesto Domiciliare .

3. I servizi educativi di cui al comma presente regolamento disciplina le tipologie di intervento rivolte ai bambini 0-3 anni , lettera a) e lettera b) numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati , nonché nelle immediate vicinanze degli stessi , da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti , che hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore , fino al passaggio alla scuola dell'infanzia .

Art. 2 – Informazione e pubblicità

1. Il Comune presso cui ha sede l'ufficio comune, garantisce, per quanto di propria competenza, a tutte le famiglie potenzialmente interessate, un'informazione capillare sui servizi educativi sia pubblici che privati al fine di favorire l'accesso agli stessi.

2. Tale obiettivo può essere perseguito mediante diffusione di materiale informativo e di documentazione, avvisi pubblici, utilizzo degli organi di informazione e altre iniziative mirate.

3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da trasparenza, chiarezza, semplicità e rapidità sono garantite ai cittadini interessati, per ottimizzare l'iscrizione ai servizi da parte degli stessi.

4. Garantisce altresì ai cittadini, su richiesta scritta e motivata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'accesso agli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi rivolti all'infanzia nella fascia 3 mesi-3 anni.

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3 – Finalità del sistema .

1. I servizi all'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

2. In questo quadro, tutte le bambine e tutti i bambini sono considerati individui sociali competenti e attivi, soggetti dotati di originali identità individuali e titolari del diritto ad essere, con le loro famiglie, attivi protagonisti della propria esperienza educativa e del proprio sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni.

3. Il Comune di San Romano in Garfagnana concorre a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione per tutte le bambine e tutti i bambini residenti nel territorio dei Comuni associati, senza discriminazione di genere, religione, etnia, nazionalità e condizione personale e sociale.

4. Con il presente regolamento si intende inoltre favorire l'organizzazione di un sistema educativo che, attraverso i servizi alla prima infanzia, contribuisca ad elaborare, produrre e diffondere un'aggiornata cultura dell'infanzia, mediante:

> la stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;

> la realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché alla condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri;

> la promozione di raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia;

> lo sviluppo di percorsi educativi di continuità verticale (nido/scuola dell'infanzia) e orizzontale (con le famiglie e con il territorio).

Art. 4 – Programmazione , sviluppo e regolazione del sistema .

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento .
2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati .
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi .
4. Il Comune di San Romano in Garfagnana, in qualità di Ente Capofila, sede dell'ufficio comune della gestione associata, svolge sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio le funzioni di indirizzo , di promozione e di vigilanza di cui al successivo Titolo X

Art. 5 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica .

La gestione dei servizi a titolarità pubblica può avvenire tramite gestione diretta o gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati secondo le vigenti normative del Codice degli Appalti .

Art. 6 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati : le convenzioni .

1. Il Comune di San Romano in Garfagnana, sede dell'ufficio comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Garfagnana.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma sono disciplinati dall'art. 11 del Regolamento Zonale dei Servizi per l'Infanzia a cui si fa espresso riferimento. Negli atti convenzionali sarà stabilita:
 - a) la quota di posti riservata per ogni anno educativo all'Associazione dei Comuni;
 - b) il costo dei posti nido convenzionati;
 - c) il sistema di partecipazione dell'Associazione dei Comuni e degli utenti al costo dei servizi;
 - d) Ogni altra modalità gestionale, anche in riferimento al finanziamento pubblico o privato posto a copertura del costo dei posti nido

TITOLO III

LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 7 – Caratteristiche generali e standard di base .

1. Le caratteristiche e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. nonché dal vigente Regolamento Zonale dei Servizi per l'Infanzia .

Art. 8 – Classificazione dei servizi .

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle seguenti tipologie , nel rispetto della normativa regionale vigente :

- e) Nido di Infanzia ;
- f) Servizi Integrativi articolati in :
 - 1) Spazio Gioco ,
 - 2) Centro per Bambini e Famiglie ,
 - 3) Servizio Educativo in Contesto Domiciliare .

TITOLO IV NIDI DI INFANZIA

Art. 9 – Nidi di Infanzia

1. Il Nido di Infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini di età compresa fra i tre mesi e tre anni .
2. Il Nido di Infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure , diverse da quelle parentali , con specifica competenza professionale .
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .
4. Gli standard di base , la funzionalità degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio , nonché le metodologie e moduli operativi per la qualità dello stesso sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. .

TITOLO V SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 10 – Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio senza pranzo. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza .
2. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .
3. Le caratteristiche degli spazi interni , gli standard dimensionali , l'organizzazione degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo I Sezione I) .
4. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo I Sezione II) .

Art. 11 – Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori .
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività , sulla base del progetto educativo .
3. I locali interessati dal servizio dovranno essere conformi alla disciplina normativa in materia urbanistico - edilizia, di sicurezza degli impianti ed igienico-sanitaria .

4. Le caratteristiche degli spazi interni , gli standard dimensionali , l'organizzazione degli spazi , la ricettività e il dimensionamento del servizio sono quelli disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo II Sezione I) .
5. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo II Sezione II) .

Art. 12 – Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini , realizzato con personale educativo presso un'abitazione .
2. I requisiti degli spazi interni ed esterni del servizio educativo in contesto domiciliare sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo III Sezione I) .
3. Per i requisiti organizzativi del servizio si fa espresso riferimento al Regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.i. (Titolo III Capo III Sezione II) .

Art. 13 –Albo degli educatori domiciliari .

1. L'Associazione dei Comuni si riserva di istituire l'elenco degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato .
2. I requisiti per l'iscrizione nell'albo degli educatori domiciliari sono stabiliti dal regolamento di esecuzione n. 41/R del 2013 e s.m.e i. , e' inoltre richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'acquisizione con esito favorevole di specifica esperienza per almeno mesi sei (6) presso le strutture del servizio educativo integrato per la prima infanzia e la partecipazione con esito favorevole ai corsi di aggiornamento professionale che l'Associazione dei Comuni si riserva di attivare congiuntamente alla apertura del bando per l' istituzione dell'Albo.
3. L'iscrizione all'Albo ha durata annuale , la conferma per gli anni successivi e' subordinata alla partecipazione con esito favorevole di ulteriori corsi di aggiornamento di almeno 30 ore annue svolti da enti pubblici o privati operanti nel settore della prima infanzia o alla prestazione di almeno un ulteriore mese annuo di attivita' presso una struttura del servizio educativo integrato per la prima infanzia.

TITOLO VI

NIDO DI INFANZIA COMUNALE - RICETTIVITA' , CRITERI , MODALITA' DI AMMISSIONE , FREQUENZA

Art. 14 – Nido di Infanzia Comunale .

1. Il Nido di Infanzia è aperto a tutte le bambine ed i bambini senza discriminazione di sesso, razza, cultura, religione che hanno compiuto l'età prevista nel provvedimento di apertura del servizio (attualmente mesi 3) e che non abbiano compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione, residenti in via prioritaria sul territorio dei Comuni aderenti alla gestione associata.
2. Le bambine e i bambini che hanno compiuto il terzo anno di età durante l'anno di attività possono continuare a frequentare il Nido di Infanzia fino alla chiusura dell'anno educativo, e comunque fino all'ingresso alla scuola dell'infanzia.
3. Per il benessere dei bambini gli stessi non potranno frequentare il Nido oltre le 10 ore giornaliere.

4. L'orario di apertura ed il calendario di apertura sono determinati di anno in anno dalla Giunta Municipale del Comune di San Romano in Garfagnana quale Ente capofila della gestione associata, previo indirizzo della Conferenza dei Sindaci come previsto nella Convenzione per la Gestione Associata del Servizio.

Art. 15 – Utenza potenziale del nido d'infanzia comunale

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza del nido d'infanzia comunale tutti i bambini in età utile, residenti nell'ambito territoriale dell'associazione dei comuni (San Romano in Garfagnana – Camporgiano – Piazza al Serchio – Sillano-Giuncugnano, Minucciano, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana).
2. L'ammissione di bambini residenti in comuni non compresi nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1, può essere effettuata solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; pertanto:
 - la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione;
 - in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino;
 - nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del servizio sociale.
 - qualora nel corso dell'a.e. il nucleo familiare e/o il bambino inserito in struttura, cambi la propria residenza, qualora questo comporti una modifica nell'importo mensile della retta da corrispondere, la stessa sarà adeguata alla nuova situazione a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta di residenza.
 - Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta.
4. Per situazioni particolari, in collaborazione con i Servizi territoriali competenti, viene autorizzato il prolungamento della frequenza oltre il terzo anno di età, previa presentazione di documentazione medica attestante, per il benessere del bambino, la necessità di continuità nella frequenza presso il nido; tale frequenza comunque non potrà eccedere il compimento del quarto anno di età.

Art.16 – Richieste di iscrizione

1. Il competente servizio dell'ente capofila provvede all'emanazione di specifico bando per l'ammissione dei bambini alla struttura dandone ampia pubblicità sui siti internet dei comuni aderenti alla gestione associata nonché sul sito dei Nidi della Valle del Serchio.
2. Le domande di accesso possono essere inoltrate on line oppure presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal servizio di cui al comma 1 all'Ufficio Comune istituito presso il Comune di San Romano in Garfagnana.
3. Ai bambini già ammessi alla frequenza nel precedente anno educativo viene automaticamente garantita l'ammissione al nido salvo espressa rinuncia dei medesimi.
4. I nuovi inserimenti dei bambini si realizzano all'apertura dell'anno educativo (mese di settembre); qualora si rendessero liberi posti in seguito a rinunce, si provvederà di volta in volta all'inserimento dei bambini attingendo dalla graduatoria di cui al successivo articolo 17, fino al raggiungimento del numero massimo ammissibile.
5. Potranno essere avanzate domande di iscrizione al nido dalla data di nascita dei bambini; in tal caso i bambini verranno ammessi comunque solo al compimento

dell'età prevista per l'ammissione al nido (attualmente mesi 3), come meglio specificato all'art.18 del presente regolamento.

6. I bambini ammessi al nido dovranno accedere al servizio nei termini indicati nella lettera di ammissione fissati, di norma, in giorni quindici; decorso infruttuosamente il termine indicato il bambino decadrà dal diritto di accesso e verrà cancellato dalla graduatoria per l'accesso alla struttura.
7. Il numero dei bambini ammissibili al servizio è determinato dal comune di San Romano in Garfagnana, in qualità' di ente proprietario del nido d'Infanzia comunale "LA GIOSTRA DEI COLORI " sito nel capoluogo.
8. In sede di adozione dei provvedimenti di ammissione e' fatta riserva comunque di uno o più' posti per fronteggiare emergenze certificate dai competenti servizi sociali.

Art. 17 – Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia a titolarità pubblica superi il numero dei posti disponibili, il competente servizio dell'ente capofila predisporrà la graduatoria d'accesso secondo i criteri indicati ai successivi commi.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione in servizio è formulata sulla base delle richieste di accesso presentate dai residenti nell'ambito territoriale dell'associazione dei comuni (San Romano in Garfagnana – Camporgiano – Piazza al Serchio – Sillano-Giuncugnano, Minucciano, Vagli Sotto, Villa Collemantina, Castiglione di Garfagnana).
3. Per i non residenti nell'ambito di cui al precedente comma sarà stilata una graduatoria separata, con priorità per i residenti nei comuni della Valle del Serchio, alla quale attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti nell'ambito territoriale dell'associazione dei comuni, o nel caso in cui risultino disponibili ancora dei posti presso la struttura.
4. Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono formulate sulla base di criteri determinati dalla Giunta Comunale dell'Ente Capofila, prima dell'apertura del bando e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione al servizio.
5. Le graduatorie saranno approvate dal responsabile del competente servizio dell'ente capofila con specifico atto.

Art. 18 – Validità della graduatoria di accesso

1. La graduatoria per l'accesso al nido ha validità pari all'anno educativo.
2. Nel corso dell'anno educativo verranno ammessi al nido i bambini posti in posizione utile in graduatoria; è tuttavia esclusa la possibilità di ammettere bambini dalla data di approvazione del bando per il successivo anno educativo.
3. Qualora i bambini siano posti in modo utile in graduatoria ma non abbiano compiuto l'età per l'ammissione al nido (attualmente mesi 3), gli stessi avranno diritto ad accedere al nido solo al compimento dell'età prevista e solo se, a tale momento, risulterà disponibile il posto; nessun diritto di accesso potrà essere vantato se alla data del compimento dell'età prevista non risulti disponibile il posto.
4. Le domande di accesso al nido pervenute dopo il termine previsto nel bando che annualmente verrà pubblicato dall'associazione dei comuni verranno inserite in appendice alla graduatoria sulla base del mero ordine di arrivo.

Art. 19 – Graduatoria : parità di punteggio

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà redatta secondo le date di ricevimento delle domande al protocollo del Comune di San Romano in Garfagnana e

qualora sussista ancora parità verrà data la precedenza al bambino più giovane ammissibile alla frequenza .

Art. 20 – Retta di frequenza

1. La Giunta Comunale del Comune di San Romano in Garfagnana, Ente Capofila, per ogni anno educativo, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci prevista dalla convenzione della gestione associata, provvede a determinare la retta mensile di frequenza al Nido Comunale, prevedendo le eventuali differenziazioni per i bambini aventi residenza fuori dal territorio dell'Associazione dei Comuni. Provvede altresì, per gli utenti nella fascia di età 12-36 mesi, a determinare il costo del pasto giornaliero fornito al bambino.
2. Le agevolazioni tariffarie previste nel presente articolo saranno concesse ai bambini residenti fuori dall'ambito dell'Associazione dei Comuni, solo a fronte di specifico documentato impegno ad assumersi il relativo onere da parte del Comune di residenza dei medesimi.
3. La famiglia partecipa alla copertura dei costi del servizio, mediante il pagamento di una retta mensile da effettuarsi entro il 10 di ciascun mese, che sarà corrisposta in misura differenziata, in relazione al tipo di servizio richiesto , ovvero dal lunedì al venerdì :
 - a) servizio a tempo pieno (7.30 – 18.00)
 - b) servizio a tempo parziale (7.30 – 14.00 e/o in alternativa 11.30 – 18.00)
 - c) servizio a tempo parziale pomeridiano (13.00 – 18.00)
 - d) pacchetto da 12 ore settimanali da usufruire in massimo due giorni settimanali (pacchetto minimo quattro settimane)
 - e) pacchetto da 18 ore settimanali da usufruire in massimo tre giorni settimanali (pacchetto minimo quattro settimane)
 - f) Per le ore o frazioni di ore eccedenti il tipo di servizio richiesto, limitatamente ai punti b), c) d) ed e), verrà fissata una tariffa oraria.
4. La retta è calcolata su base mensile ed è dovuta quale compartecipazione al costo del servizio indipendentemente dalle giornate di frequenza del bambino, fatte salve le seguenti riduzioni che si applicano al tipo di servizio di cui ai punti a) , b) , c) :
 - a) La retta convenzionale mensile, è ridotta del 40% per il 2° figlio e successivi iscritti e frequentanti contemporaneamente il nido d'infanzia comunale "La Giostra dei Colori ";
 - b) La retta mensile è ridotta del 50% per i giorni di effettiva assenza del bambino per ricovero ospedaliero ((retta mensile – [retta mensile :22 giorni medi mensili di apertura della struttura]: 2) x n. giorni di effettiva frequenza));
5. Il Comune di San Romano in Garfagnana si riserva ogni piu' ampia facolta' in relazione all'accoglimento delle istanze per il passaggio da tempo parziale a tempo pieno anche in riferimento alla dotazione in forma stabile del personale nella struttura.
6. La mancata frequenza al Nido per malattia od altro e la mancata presenza in parte della giornata non modificano l'importo della retta che rimane dovuta ai fini della conservazione del posto .
7. I genitori che per qualsiasi motivo intendano ritirare il bambino dal servizio , debbono dare comunicazione scritta all'Ufficio Scuola del Comune di San Romano in Garfagnana (ente capofila) ; in tal caso la retta è dovuta per metà se la rinuncia è pervenuta al Protocollo del Comune entro il 15 del mese , per intero se pervenuta dopo il 15 del mese .

8. In caso di mancato pagamento della retta per un periodo superiore a mesi due l'utente cessa dal diritto di accesso al Nido salva ed impregiudicata l'azione per il recupero delle somme dovute per il servizio.
9. Per i bambini/e inseriti nel servizio nel corso dell'a.e., la retta è applicata a decorrere dalla data fissata per l'inserimento. La retta è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in caso di riduzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi scioperi del personale, come disciplinati dalla legge e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dalla contrattazione collettiva. Qualora la Conferenza dei Sindaci della gestione associata, decisa nei mesi estivi di ridurre l'orario di apertura del nido d'infanzia, la tariffa è proporzionalmente ridotta, prendendo a base la tariffa convenzionale giornaliera così determinata : tariffa mensile/22 giorni di apertura media mensile della struttura.
10. L'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta a carico della famiglia può essere concessa, previo parere della Conferenza dei Sindaci della gestione associata, con provvedimento della Giunta Comunale del Comune di San Romano in Garfagnana che valuterà singolarmente ogni caso segnalato dai servizi sociali, e previo accordo sia con i servizi sociali, sia con il Comune di residenza dei genitori del minore di cui si chiede l'inserimento.

TITOLO VII NIDI PRIVATI, MODALITA' DI ACCESSO E QUOTA DI FREQUENZA PER POSTI CONVENZIONATI

Art. 21 - Graduatorie accesso posti riservati – rette

1. L'Ufficio comune della gestione associata provvederà alla apertura di bandi per l'accesso dei bambini residenti nel territorio dei Comuni aderenti alla gestione associata, che risultano in lista di attesa per mancanza di posti presso il nido comunale " La Giostra dei Colori ", in strutture private accreditate e convenzionate presenti nella zona Garfagnana.
2. La Giunta Comunale del Comune di San Romano in Garfagnana, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci della gestione associata, all'atto dell'approvazione dei bandi indicherà i contributi economici di volta in volta concessi per l'accesso di cui al precedente comma 1.
3. Qualora le risorse per il finanziamento dei posti nido convenzionati derivino dal bilancio di un singolo comune associato, stanziato per garantire/implementare i servizi su uno specifico territorio, il costo del posto nido per i bambini in graduatoria graverà sull'amministrazione di residenza del bambino; l'ammissione al nido e', in tal caso, subordinata alla accettazione della spesa da parte del comune di residenza.
4. E' fatta riserva di prevedere lo scorrimento delle graduatorie con i criteri disposti per il nido comunale.

Art. 22 – Graduatorie di accesso ai nidi privati

I soggetti gestori dei servizi privati accreditati provvedono alla formazione delle graduatorie per gli accessi di loro competenza nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del regolamento n. 41/R/2013.

TITOLO VIII CONTINUITA' VERTICALE

Art. 23 – Centri educativi integrati zerosei

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono , in modo integrato , le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età .
2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore .
3. Gli standard di riferimento , il titolo di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti , le disposizioni relative al progetto pedagogico/educativo derivano dalla combinazione e integrazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 41/R del 2013 e s.m.i. , per i servizi educativi per la prima infanzia , e dalla normativa vigente per le scuole dell'infanzia .

TITOLO IX

IMMAGINE , INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 24 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune di San Romano in Garfagnana garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di favorire l'accesso ai servizi e verificare in modo continuativo la domanda e offerta degli stessi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e, avvisi pubblici , anche mediante gli organi di informazione , visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere .

Art. 25 – Informazione sui servizi

1. L'ufficio comune fornisce alla Regione Toscana , nei tempi dettati dalla medesima, i dati riferiti ai servizi comunali per la prima infanzia, provvede altresì a validare i dati forniti dai soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati verificando il puntuale adempimento dei medesimi ai quali, in caso di inadempienza, assegna termine per la trasmissione dei dati .
Il mancato adempimento dei soggetti privati non sanato nei termini assegnati e non giustificato dagli stessi comporta la sospensione della autorizzazione e persistendo la revoca della autorizzazione medesima.

Art. 26 – Partecipazione delle famiglie

La partecipazione delle famiglie ai servizi educativi comunali si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo dei servizi e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.

Gli organismi di partecipazione delle famiglie istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, condividono con i soggetti titolari/gestori le strategie di intervento al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

La partecipazione delle famiglie ai servizi educativi, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta è garantita dall'istituzione dei sotto indicati organismi:

- l'assemblea dei genitori;
- il consiglio dei genitori.

Art. 27 - L'assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori rappresenta il più ampio contesto della partecipazione delle famiglie al progetto educativo del servizio ed il luogo ideale di scambio, confronto ed informazione con gli operatori riguardo ai temi ed aspetti generali della prima infanzia e, nello specifico, alle caratteristiche proprie dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.
2. L'assemblea è composta dai genitori dei bambini ammessi alla frequenza ed è aperta agli operatori della struttura ed è partecipata dal responsabile del servizio.
3. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno, nei seguenti termini:
 - all'inizio dell'anno educativo per la presentazione del programma e per l'illustrazione dell'organizzazione interna e complessiva del servizio;
 - in chiusura dell'anno educativo per la verifica a consuntivo delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo.
4. L'assemblea potrà formulare, in ordine ai temi indicati, proposte al consiglio, di cui al successivo articolo, al soggetto gestore, all'associazione dei comuni e all'ente titolare della struttura sede del servizio.
5. L'assemblea è convocata dall'Ufficio Comune mediante avviso inviato anche via mail ai genitori e affisso nella struttura interessata con anticipo di almeno 5 giorni; tale avviso deve riportare la data ed il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
6. L'assemblea può essere convocata dal presidente del consiglio di cui al successivo articolo e, per la trattazione di temi specifici, anche su richiesta del personale educatore del nido o da almeno un terzo dei genitori componenti l'assemblea.
7. L'ente titolare del servizio si riserva comunque la facoltà di convocare l'assemblea dei genitori ogni qualvolta si renda opportuno o necessario per il corretto funzionamento della struttura educativa.

Art. 28 - Il Consiglio dei Genitori

1. L'istituzione del Consiglio dei genitori è finalizzata al coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e dei vari interlocutori coinvolti nell'analisi dell'andamento gestionale e nella individuazione di proposte e strategie di miglioramento continuo dell'offerta di servizi.
2. Il consiglio è composto:
 - a) da tre rappresentanti eletti dai genitori dei bambini utenti del servizio;
 - b) da un rappresentante degli educatori del servizio;
 - c) dal coordinatore interno del servizio educativo.
3. I rappresentanti dei genitori nel consiglio sono eletti dall'assemblea, fra i genitori dei bambini ammessi a frequentare il servizio mediante votazione a scrutinio segreto a cui partecipano entrambi i genitori dei bambini ammessi e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità sarà nominato il genitore più anziano di età.
4. In caso di rinuncia da parte di membri facenti parte del consiglio si attingerà, per la relativa surroga, dalla graduatoria degli eletti.
5. Nella seduta in cui si procede alla nomina, l'assemblea dei genitori non è validamente costituita se non sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei genitori e, in seconda convocazione, almeno 1/3 dei genitori aventi diritto.
6. I membri del consiglio dei genitori cessano dall'incarico, indipendentemente dalla naturale scadenza o anticipata cessazione del consiglio stesso, al verificarsi delle seguenti cause:
 - rinuncia per dimissioni;
 - assenza ingiustificata a più di tre incontri consecutivi;
 - venir meno delle condizioni che danno titolo alla partecipazione al consiglio.

7. Il consiglio dei genitori, dopo averne preso atto, è tenuto a comunicare al Comune di San Romano in Garfagnana, quale ente capofila della gestione associata, l'eventuale cessazione dall'incarico dei suoi componenti e le cause che l'hanno determinata.
8. Il consiglio dei genitori decade nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti.
9. Il consiglio si riunisce, di norma, presso la sede del servizio interessato, ogni qualvolta se ne presenti la necessità; di ogni riunione viene redatto apposito verbale da conservare presso gli uffici della struttura interessata.
10. Il consiglio rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili; i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza al servizio dei figli ammessi alla frequenza.
11. Il presidente, eletto nel proprio seno dal consiglio, assicura il regolare funzionamento dell'organismo, presiede le riunioni, dà attuazione alle decisioni adottate in sede di consiglio, trasmette al Comune di San Romano in Garfagnana e al soggetto gestore le decisioni e le valutazioni inerenti le attività e le necessità della struttura.
12. Al consiglio dei genitori sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) assicurare uno stretto rapporto con il soggetto titolare del servizio, con l'Ente capofila della gestione associata, con il soggetto gestore, con le realtà istituzionali e sociali del territorio;
 - b) nominare il presidente fra i suoi membri;
 - c) nominare il segretario fra i suoi membri;
 - d) formulare proposte inerenti il calendario di apertura del servizio;
 - e) esaminare eventuali segnalazioni dei genitori;
 - e) promuovere la partecipazione delle famiglie alla politica generale della struttura educativa;
 - g) esprimere pareri e valutazioni di competenza.

Art. 29 – La carta dei servizi

1. I soggetti pubblici e privati titolari di servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento per rendere trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e per regolare i rapporti con l'utenza.
2. La carta dei servizi deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) i criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) le modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - d) le forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
 - e) i diritti di natura risarcitoria in riferimento alle inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. La carta dei servizi deve essere conservata presso la sede del servizio educativo a disposizione dei genitori e degli organi di controllo che ne facciano richiesta di consultazione e deve altresì essere depositata presso la sede dei comuni aderenti alla gestione associata.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 30 - Coordinamento tecnico – pedagogico dei singoli servizi

L'Ufficio comune verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte, come previsto dalla normativa regionale e dal regolamento zonale.

Le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico fra i servizi presenti nell'ambito territoriale possono essere demandate all'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico previsto dal regolamento zonale.

I soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati assicurano al loro interno le funzioni di direzione organizzativo – gestionale e di coordinamento psico-pedagogico, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento 41/R/2013.

Art. 31 – Formazione permanente

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente e di aggiornamento degli educatori sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati eventualmente dai comuni della gestione associata o dal coordinamento gestionale e pedagogico zonale.
2. La formazione del personale deve essere garantita almeno nei termini minimi imposti dalla regolamentazione regionale.

Art. 32 – Tutela sanitaria dei bambini

1. Per ogni bambino/a, prima della data di effettiva ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia, dovrà essere prodotto il certificato/autodichiarazione delle vaccinazioni a cui lo/a stesso/a è stato sottoposto/a anche qualora il/la bambino/a non sia stato sottoposto a vaccinazioni; in tal caso dovrà essere specificata la vaccinazione non eseguita e dovrà inoltre essere prodotta certificazione di eventuali allergie alimentari o di altro genere eventualmente accertato.
2. Per ogni altro aspetto igienico – sanitario concernente l'ammissione e frequenza ai servizi educativi si fa espresso riferimento alle linee guida approvate con il regolamento zonale dei servizi per l'infanzia della Valle del Serchio.

TITOLO XI

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 33 – Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dal comune, ai sensi della legge regionale n.32 del 26 luglio 2002 e del regolamento regionale n. 41/R/2013.
2. Il competente servizio del comune (SUAP associato presso l'unione dei comuni Garfagnana) rilascia l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per l'infanzia presenti sul proprio territorio nel rispetto della normativa vigente
3. Il gestore privato di servizi educativi per la prima infanzia deve rivolgere al SUAP del proprio specifico comune domanda di autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio delle proprie attività.
4. I requisiti per il rilascio della autorizzazione al funzionamento e per il rinnovo della medesima al termine della sua durata (anni tre), sono disciplinati dal regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 41/r – Titolo V- Capo I.

Art. 34 – Accredimento

1. I soggetti titolari dei servizi educativi privati autorizzati possono presentare al competente servizio del Comune istanza di accredimento.

2. Il competente servizio rilascia l'accreditamento avvalendosi della istruttoria dell'Ufficio Comune con le modalità descritte al comma 2 del precedente. L'autorizzazione al funzionamento e' requisito inderogabile per l'accreditamento del servizio.
3. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento e per il rinnovo del medesimo al termine della sua durata (anni tre) sono disciplinati dal regolamento regionale n.41/R/2013, titolo V – Capo I e dalle norme del presente regolamento cui si fa espresso riferimento ai fini dell'accreditamento medesimo.

Art. 35 – Prevenzione e vigilanza

1. L'Ente capofila della gestione associata, a mezzo dell'ufficio comune, vigila sul funzionamento dei servizi educativi effettuando, senza preavviso, per ogni anno educativo ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. L'Ente capofila della gestione associata si riserva inoltre di programmare con il soggetto gestore ulteriori visite alla struttura per monitorare il corretto funzionamento.
3. Le visite e ispezioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate dal personale dei servizi educativi della gestione associata in collaborazione con gli addetti al coordinamento pedagogico zonale.
4. Per le verifiche relative allo stato di benessere dei bambini l'ente capofila si riserva di chiedere la presenza dei servizi della azienda USL, cui competono funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del regolamento regionale 41/R/2013.
5. Qualora i soggetti gestori o titolari dei servizi autorizzati o autorizzati/accreditati non consentano l'accesso per le ispezioni, l'Ente capofila notifica il fatto al comune competente per territorio per la sospensione della autorizzazione o autorizzazione/accreditamento dei servizi medesimi.
6. Qualora si rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento si provvede alla notifica del fatto al comune competente per territorio, il quale provvederà, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
7. Nel caso in cui l'Ente capofila rilevi fatti o condizioni che incidono in modo sostanziale sulla salute e sul benessere dei bambini provvede all'immediata notifica al comune competente per territorio per l'adozione del provvedimento di sospensione della autorizzazione e all'immediata notifica alla azienda USL e, per quanto di competenza, all'autorità giudiziaria.
8. Qualora si accerti la presenza di un servizio educativo privo della autorizzazione al funzionamento si provvede alla notifica del fatto al comune competente per territorio affinché questi disponga, con effetto immediato, la cessazione dell'attività.

TITOLO XII NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 36 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e al regolamento dei servizi educativi per l'infanzia della Valle del Serchio approvato dalla conferenza zonale per l'istruzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa inoltre espresso riferimento a quanto disposto con la convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi prima infanzia sottoscritta tra i comuni di San

Romano in Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, Sillano-Giuncugnano, Minucciano, Vagli Sotto, Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana

Art. 37 – Rinvio

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, si proceda allo scioglimento della gestione associata di cui al precedente art.37, comma 2, la locuzione "associazione dei comuni", inserita nel presente regolamento, deve intendersi sostituita, con decorrenza dalla data dello scioglimento stesso, dal termine "comune".